

## ALLEGATO A

### CALENDARIO VENATORIO REGIONALE MARCHE 2024 - 2025

**La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2024 e termina il 30 gennaio 2025**

Le specie cacciabili sono le seguenti:

- Lepre comune (*Lepus europaeus*);
- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- Fagiano (*Phasianus colchicus*);
- Coturnice (*Alectoris graeca*);
- Pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- Starna (*Perdix perdix*);
- Volpe (*Vulpes vulpes*);
- Cinghiale (*Sus scrofa*);
- Capriolo (*Capreolus capreolus*);
- Daino (*Dama dama*);
- Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- Gazza (*Pica pica*);
- Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- Alzavola (*Anas crecca*);
- Beccaccino (*Gallinago gallinago*);
- Canapiglia (*Anas strepera*);
- Codone (*Anas acuta*);
- Fischione (*Anas penelope*);
- Folaga (*Fulica atra*);
- Frullino (*Lymnocyptes minimus*);
- Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- Germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- Marzaiola (*Anas querquedula*);
- Mestolone (*Anas clypeata*);
- Moriglione (*Aythya ferina*);
- Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- Allodola (*Alauda arvensis*);
- Quaglia (*Coturnix coturnix*);
- Colombaccio (*Columba palumbus*);
- Combattente (*Philomachus pugnax*);
- Beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- Merlo (*Turdus merula*);
- Cesena (*Turdus pilaris*);
- Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- Tordo sassello (*Turdus iliacus*).

**I periodi di caccia per le diverse specie, riportati in TABELLA 1, sono di seguito indicati:**

- a) Alzavola, Germano reale e Marzaiola: **nei giorni 1, 4, 7, 8, 11 settembre 2024 secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia in preapertura” e dal 15 settembre 2024 al 16 gennaio 2025.**
- b) Colombaccio: **nei giorni 1, 4, 7, 8, 11 settembre 2024 secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia in preapertura” e dal 15 settembre 2024 al 16 gennaio 2025.**
- c) Quaglia: **l’11 settembre 2024 secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia alla Quaglia in preapertura” e dal 15 settembre al 31 ottobre 2024.**
- d) Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia: **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025.**
- e) Lepre, Coniglio selvatico, Fagiano, Starna, Pernice rossa: **dal 15 settembre al 1 dicembre 2024:**
  - per le specie Lepre, Fagiano e Starna la Regione, su proposta del Comitato di Gestione dell’A.T.C., limita l’accesso al prelievo e/o riduce i termini temporali di prelievo nel rispettivo territorio di competenza gestionale;
  - nelle A.A.F.F.V.V., dove la Lepre e il Fagiano sono cacciabili su specifici piani di prelievo annuali, la stagione venatoria termina l’8 dicembre per la Lepre e il 29 dicembre per il Fagiano.
- f) Coturnice: **il prelievo della specie non è consentito ad eccezione dell’ATC MC 2 attraverso lo specifico Piano di gestione approvato dalla Regione e secondo le disposizioni dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.**
- g) Volpe: **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia alla Volpe”.**
- h) Merlo: **dal 15 settembre al 30 dicembre 2024.**
- l) Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Porciglione, Folaga, Gallinella d’acqua: **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025.**
- m) Allodola: **dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024.**
- n) Moriglione: **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia al Moriglione”.**
- o) Combattente: **dal 15 settembre al 16 ottobre 2024 secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia al Combattente”.**
- p) Beccaccia: **dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia alla Beccaccia”.**
- q) Cinghiale con prelievo in forma collettiva (braccata e girata) ed in forma individuale (ad esclusione della caccia di selezione): nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica:**
  - **dal 2 novembre 2024 al 29 gennaio 2025.**

## REGOLAMENTO DI CACCIA

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili nei giorni e nelle modalità di seguito indicati:

- **SETTEMBRE 2024:** nei giorni fissi di domenica 1, mercoledì 4, sabato 7, domenica 8, mercoledì 11, domenica 15, mercoledì 18, sabato 21, domenica 22, mercoledì 25, sabato 28, domenica 29.
- **Dal 02 OTTOBRE 2024 al 30 GENNAIO 2025:** tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.
- **Dal 02 OTTOBRE al 30 NOVEMBRE 2024:** la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con la possibilità di utilizzare il cane per il recupero della selvaggina abbattuta.

NB: il prelievo della specie **Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa, Cinghiale e Coniglio selvatico** è consentito nelle **sole giornate di mercoledì, sabato e domenica**.

### CACCIA IN PREAPERTURA

La caccia in preapertura nel mese di **SETTEMBRE** è consentita nei giorni, per le specie e negli orari come di seguito specificato:

GIORNI	SPECIE			ORARI
1 settembre	Germano reale Alzavola Marzaiola	Colombaccio	Quaglia (* si veda specifico paragrafo)	<b>dalle 05:30 alle 12:00</b> <b>dalle 15:00 alle 19:00</b>
4 settembre				
7 settembre				
8 settembre				
11 settembre	Germano reale Alzavola Marzaiola	Colombaccio	Quaglia (* si veda specifico paragrafo)	<b>dalle 05:30 alle 12:00</b>

Nei giorni di **preapertura 1, 4, 7, 8, 11 settembre 2024** (fatta eccezione per la caccia alla Quaglia regolamentata nel successivo paragrafo) si applicano le seguenti disposizioni di disciplina della caccia:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale;
- è vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo;
- l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia;
- l'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria;
- è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia (dalle 12:00 alle 12:30 e, tranne il 13 settembre, dalle 19:00 alle 19:30);
- le disposizioni di cui alle lettere b, c, d, non si applicano nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agri-turistiche venatorie.

## CACCIA ALLA QUAGLIA IN PREAPERTURA

Il giorno **11 settembre 2024** è consentita la caccia alla **Quaglia** dalle ore **05:30** alle ore **12:00**, con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicaie non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture. Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della Quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbotto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso o giallo.

- **Carniere massimo giornaliero:** 5 quaglie/cacciatore.
- **Carniere massimo stagionale:** 25 quaglie/cacciatore.

## CACCIA AL MORIGLIONE

Per la caccia al **Moriglione** nella stagione venatoria 2024-2025 si applicano le disposizioni si applicano le seguenti disposizioni particolari derivanti dal Piano di gestione nazionale della specie:

- **Piano di prelievo massimo:** 320 moriglioni.
- **Periodo di caccia:** dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025, con la limitazione alla sola forma da appostamento dal 20 al 30 gennaio 2025.
- **Orari di caccia:** negli orari di cui alla Tabella 2 "Orari di caccia 2024-2025".
- **Accesso al prelievo:** limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativo sistema gestionale indicato dalla Regione.
- **Carniere massimo giornaliero:** 2 moriglioni/cacciatore.
- **Carniere massimo stagionale:** 10 moriglioni/cacciatore.
- **Monitoraggio del prelievo:**
  - il monitoraggio del prelievo avverrà con l'acquisizione da parte degli AA.TT.CC. regionali e dell'Amm.ne regionale di specifica App (Regione Marche-Prelievo Moriglione 2024-2025) e sistema gestionale a questa correlato che permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia.
  - All'App potranno accedere tutti i cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale e che hanno ritirato il "Tesserino venatorio regionale 2024-2025".
  - Tutti i cacciatori iscritti all'App sono obbligati a segnalare ogni prelievo di Moriglione contestualmente all'avvenuto abbattimento di ogni esemplare.
  - L'Amm.ne regionale in collaborazione con gli AA.TT.CC. regionali verificherà al termine di ciascuna giornata di caccia attraverso il sistema gestionale collegato all'App i prelievi realizzati e sospenderà il prelievo del Moriglione, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App. attraverso specifica notifica, al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 320 moriglioni.

## CACCIA AL COMBATTENTE

Per la caccia al **Combattente** nella stagione venatoria 2024-2025 si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- **Periodo di caccia:** dal 15 settembre al 16 ottobre 2024.
- **Modalità di caccia e di accesso al prelievo:** il prelievo del Combattente è consentito esclusivamente ai cacciatori che praticano la forma di caccia da appostamento fisso (Tipo B).
- **Carniere massimo giornaliero:** 3 combattenti/cacciatore.
- **Carniere massimo stagionale:** 12 combattenti/cacciatore.

## CACCIA ALLA BECCACCIA

Per la caccia alla **Beccaccia** nella stagione venatoria 2024-2025 si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- **Periodo di caccia:** dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025.
- **Orari di caccia:** la caccia alla Beccaccia **inizia un'ora dopo e termina un'ora prima** rispetto agli "ORARI DI CACCIA 2024-2025" indicati nella successiva **Tabella 2**.
- **Carniere massimo giornaliero nei mesi di ottobre, novembre e dicembre:**  
3 beccacce/cacciatore.
- **Carniere massimo giornaliero nel mese di gennaio:**  
2 beccacce/cacciatore.
- **Carniere massimo stagionale:**  
20 beccacce/cacciatore.

La caccia alla Beccaccia è **sospesa** al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni meteo-climatiche:

- mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 72 ore consecutive;
- presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di 72 ore;
- presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre 48 ore.

La sospensione della caccia alla Beccaccia viene attuata secondo la seguente catena operativa e di informazione:

- accertamento e segnalazione tramite il Servizio Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche) delle condizioni suesposte;
- provvedimento di sospensione della caccia da parte del Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria;
- comunicazione tempestiva della sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate da parte del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie alle Amministrazioni provinciali, agli AA.TT.CC., alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali che attivano efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.

## CACCIA ALLA VOLPE

La caccia alla Volpe potrà essere svolta nel periodo compreso dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 nelle seguenti forme:

- prelievo in forma vagante o da appostamento da parte del singolo cacciatore;
- caccia in squadre organizzate, formate da un massimo di n. 12 cacciatori, con l'ausilio di un massimo di n. 6 cani da seguita;
- prelievo con arma a canna rigata dotata di ottica di mira.

TABELLA 1

SPECIE	PERIODI DI CACCIA 2024-2025													
	Settembre			Ottobre			Novembre			Dicembre			Gennaio	
Germano reale	1, 4, 7, 8, 11	15												16
Alzavola	1, 4, 7, 8, 11	15												16
Marzaiola	1, 4, 7, 8, 11	15												16
Colombaccio	1, 4, 7, 8, 11	15												16
Quaglia		11	15			31								
Lepre			15						1	8 nelle AA.FF.VV.				
Fagiano			15						1	29 nelle AA.FF.VV.				
Coniglio selvatico			15						1					
Pernice rossa			15						1					
Starna			15						1					
Coturnice	caccia consentita solo nell'ATC MC 2 su specifico Piano di gestione													
Cornacchia grigia			15											30
Gazza			15											30
Ghiandaia			15											30
Volpe			15											30
Merlo			15								30			
Tordo bottaccio			15											30
Cesena			15											30
Tordo sassello			15											30
Folaga			15											30
Gallinella d'acqua			15											30
Porciglione			15											30
Beccaccino			15											30
Frullino			15											30
Canapiglia			15											30
Codone			15											30
Fischione			15											30
Mestolone			15											30
Moriglione			15											30
Combattente			15	16										
Allodola				2							30			
Beccaccia				2										30
Cinghiale						2								29

L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati in Tabella 2

<b>TABELLA 2</b>	
<b>ORARI DI CACCIA 2024-2025</b>	
<b>settembre</b>	<b>dall'1 all'11:</b> come da orari di preapertura
	<b>dal 15 al 30:</b> dalle ore 06:00 alle ore 19:15
<b>ottobre</b>	<b>dal 2 al 16:</b> dalle ore 6:00 alle ore 19:00
	<b>dal 17 al 27 (termine ora legale):</b> dalle ore 6:00 alle ore 18:30
	<b>dal 28 al 31:</b> dalle ore 05:30 alle ore 17:15
<b>novembre</b>	<b>dal 2 al 14:</b> dalle ore 05:30 alle ore 17:15
	<b>dal 16 al 30:</b> dalle ore 05:50 alle ore 17:00
<b>dicembre</b>	<b>dall'1 al 15:</b> dalle ore 06:00 alle ore 16:40
	<b>dal 16 al 30:</b> dalle ore 06:00 alle ore 16:45
<b>gennaio</b>	<b>dall'1 al 15:</b> dalle ore 06.00 alle ore 17:15
	<b>dal 16 al 30:</b> dalle ore 05:50 alle ore 17:45
<b>NB: LA CACCIA ALLA BECCACCIA <u>INIZIA UN'ORA DOPO E TERMINA UN'ORA PRIMA</u> RISPETTO AGLI ORARI SOPRA INDICATI</b>	

Nella stagione venatoria 2024-2025 è consentito a ciascun cacciatore abbattere le specie cacciabili nel numero di seguito indicato

TABELLA 3

CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI 2024-2025

SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	
Lepre comune	1	8 (limite che non si applica alle AA.FF.VV.)	
Coniglio selvatico	2		
Fagiano	2		
Starna	2		
Pernice rossa	2		
Coturnice	secondo quanto stabilito con il Piano di Gestione della specie		
Colombaccio	10	Non più di 2 capi complessivamente	
	15 dal 1 ottobre al 15 novembre		
Quaglia	5		25
Allodola	5		25
Beccaccia	3: ottobre, novembre, dicembre		20
	2: gennaio		
Beccaccino	8		40
Frullino	8		
Folaga	8		
Gallinella d'acqua	8		
Porciglione	8		
Germano reale	8		
Alzavola	8		
Marzaiola	8		
Canapiglia	8		
Fischione	8		
Moriglione	2		10
Mestolone	8		40
Codone	5		25
Combattente	3		12
Merlo	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		
Cesena	25		
Ghiandaia	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Volpe	25		
Cinghiale	5		



## **VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, comma 3 della Legge n. 157/92 la Regione Marche dispone il divieto di esercizio venatorio, per una distanza di 1.000 metri dagli stessi, sui seguenti valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna:

**A. Bocca Trabaria.**

**B. Passo Carosina.**

**C. Fossato di Vico.**

La cartografia in scala 1:25.000 che individua i suddetti valichi e l'area posta in divieto di esercizio venatorio è presentata nell'Allegato C così come segnalata tramite tabellazione realizzata dagli A.A.T.T.C.C. interessati.

## **CACCIA AL CINGHIALE**

Ai sensi della L.R. 7/95 e del R.R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

### **Prelievo del Cinghiale nella forma della braccata e della girata**

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

### **Prelievo del Cinghiale in forma individuale**

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Oltre a quanto stabilito nel R. R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. È fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.

Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

### **Prelievo del Cinghiale in forma occasionale**

Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R. R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

### **Caccia di selezione**

Il prelievo in forma selettiva del Cinghiale e dei Cervidi viene disciplinato dallo specifico calendario 2024-2025 sulla base delle disposizioni previste dall'art. 11-quaterdecies comma 5 della L. 248/2005.

## **FORMA DI CACCIA PRESCELTA (OPZIONE)**

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

## AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice (qualora consentito), alla pernice rossa, agli ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici.

In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.

Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse Lepre, Fagiano, Starna, Coturnice, Pernice rossa e Ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

## TESSERINO DI CACCIA

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o un punto (.), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda Faunistico Venatoria; se caccia in Azienda Agri-Turistica Venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (02 ottobre - 30 novembre); se caccia il cinghiale.

Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati. Per la Lepre, il Fagiano e la Starna deve essere indicato anche il relativo sesso. Qualora i capi della specie Beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della Volpe e del Cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (o) intorno alla rispettiva crocetta o punto (.).

I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.

La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

**I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'A.T.C. il tesserino di caccia entro il giorno 01/03/2025.**

## **ALLENAMENTO ED USO DEI CANI**

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche:

- dal 17 al 31 agosto, tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00.
- nel mese di settembre nelle sole giornate del 5, 9, 12 dalle ore 06:00 alle ore 19:30.

L'allenamento è consentito sulle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), nei calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di 200 metri dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza e categoria, compresi i meticci.

Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale, sentiti gli AA.TT.CC., individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

## **USO, ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEL FALCO**

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria. La Regione Marche, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

## **AREE DI RISPETTO**

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS".

L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione.

Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

## **AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE e AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE**

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

Il prelievo venatorio delle specie migratorie nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (A.A.T.V.) è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

## DIVIETI e LIMITAZIONI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per Germano reale, Pernice rossa, Pernice sarda, Starna, Fagiano, Colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della Beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboscamento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- non è consentita la caccia da appostamento in qualsiasi forma al Beccaccino;
- non è consentita la posta alla Beccaccia;
- Nelle Aree della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione:
  - della caccia da appostamento fisso e temporaneo e nella forma vagante nelle sole giornate di sabato e domenica;
  - della caccia agli Ungulati selvatici.

In recepimento del REGOLAMENTO (UE) 2021/57 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2021 si stabilisce quanto segue:

- All'interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:
  - a. sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1 % in peso;
  - b. portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.

Si chiarisce che:

- sono definite "zone umide": superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d'acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;
- «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida;
- svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all'interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa;
- una persona colta nell'atto di portare con sé munizioni (avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi) all'interno di una zona umida o a non oltre 100

metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un'altra attività di tiro;

- per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell'ambito dello svolgimento di attività di tiro»: occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso; la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l'attività di tiro.

Ai fini della conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche (fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna), il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 15 settembre 2024.

Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al Cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana.

Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 02 ottobre - 14 novembre 2024.

## **SANZIONI**

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

## **RETE NATURA 2000**

Nei siti Rete Natura 2000 sono applicate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, così come riportate nell'allegato B.